

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA TRENTINO DIGITALE S.P.A.**Contratto di comodato gratuito locale tecnico****per progetto “Banda Larga”****Tra i signori:**

- dott. Lazzaroni Andrea, nato a Brescia (Bs) il 27/06/1974, domiciliato per la carica presso Municipio di Dimaro Folgarida, che interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco in nome e per conto del comune medesimo con sede in Dimaro Folgarida, piazza G. Serra 10, codice fiscale n. 02401970229 (di seguito *comodante*)

e

- Ing. Kussai Shahin, nato a Damasco - Siria il 17/08/1967, che interviene ed agisce nella sua qualità di Legale Rappresentante in nome e per conto della Società Trentino Digitale s.p.a con sede in Via Gilli n. 2 P.IVA 00990320228 (di seguito *comodatario*)

Premesso che

a) Ai sensi dell'art. 19. Comma 7 della L.P. del 15/12/2004 n. 10, la Provincia Autonoma di Trento riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;

b) l'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10, prevede al comma 4 la possibilità di utilizzare,

attraverso apposite convenzioni, infrastrutture di altri soggetti pubblici o privati;

c) Trentino Network srl, in forza di convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento da parte di Tecnofin Immobiliare S.r.l. in data 14 marzo 2006 con atto a raccolta n. 35444, sottoscritta a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2767 del 16 dicembre 2005, successivamente intestata in capo a Trentino Network con atto a raccolta n. 38578, sottoscritto a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n° 3435 del 30/12/2008, è incaricata della realizzazione dell'infrastruttura di interesse pubblico provinciale finalizzata alla creazione della rete di comunicazione elettronica a larga banda, e della successiva attività di messa a disposizione dei soggetti interessati per la realizzazione di reti pubbliche o private per le comunicazioni elettroniche; in tal caso la messa a disposizione è effettuata a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;

d) in data 22 novembre 2018 presso il notaio dott. Guglielmo Giovanni Reina con studio in Trento, mediante atto pubblico, rep. n. 17.133 racc. n. 11.853 con effetto dal 1 dicembre 2018 è avvenuta la fusione per incorporazione di Trentino Network S.r.l. in Trentino Digitale S.p.A. - società controllata dalla Provincia Autonoma di Trento - che da tale data subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di Trentino Network s.r.l.;

Risulta necessario stipulare un nuovo contratto di messa a disposizione dei locali comunali afferenti al progetto di infrastrutturazione a Banda Larga denominato C.A.B.L.A, al fine di proseguire nell'attuazione delle politiche provinciali di sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

1.1 Il *comodante* concede in comodato d'uso gratuito al *comodatario*, che accetta, una porzione dell'immobile sito in Dimaro Folgarida Piazza G. Serra 1, piano seminterrato del Municipio, composto di n. 1 vano, superficie mq 10,50.

1.2 Il *comodante* si impegna inoltre a garantire l'accessibilità al locale 365 giorni all'anno e 24 ore su 24 secondo le seguenti modalità concordate: il locale è accessibile dal municipio. Il Comune ha precedentemente fornito copia delle chiavi per l'accesso al locale, le quali sono state posizionate all'interno del cilindro installato in prossimità dell'ingresso del Municipio.

Art. 2.

2.1 Il *comodatario* si impegna a destinare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo per la collocazione degli apparati di attestazione della fibra ottica e per le finalità di cui alla lettera c) delle premesse, apportando a proprie spese tutti gli interventi e le migliorie finalizzati a consentire l'uso per il quale l'immobile è assegnato.

Art. 3.

3.1 La durata del presente contratto è stabilita con decorrenza dalla data della sottoscrizione del medesimo e fino al 31.12.2029, con possibilità di rinnovi per ulteriori periodi fino a complessivi quindici anni, previo accordo attraverso scambio di comunicazione scritta (raccomandata a/r o pec) tra le parti;

Art. 4.

4.1 Il *comodatario*, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al *comodante*, al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne

l'immediato rilascio.

4.2 In quest'ultimo caso, il *comodante* si impegna sin d'ora a mettere a disposizione del *comodatario*, previa stipula di nuovo contratto di comodato ad uso esclusivo per le finalità di cui al precedente articolo 2, altro immobile con caratteristiche idonee allo svolgimento, da parte del *comodatario*, delle attività nell'ambito del progetto di realizzazione e gestione della rete a larga banda della Provincia Autonoma di Trento. Restando altresì interamente in carico al *comodante* le spese che il *comodatario* dovrà sostenere per il trasloco e la messa in opera delle attrezzature e per l'effettuazione di tutti gli interventi e le migliorie finalizzati a consentire l'uso per il quale l'immobile è assegnato.

Art. 5.

5.1 Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il *comodatario* dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche tecniche nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.

5.2 Il *comodatario* si impegna altresì a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni in cui il locale versa alla sottoscrizione del presente contratto, salvo quanto previsto al precedente art. 2 e salvo altresì il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto e sollevate per iscritto.

Art. 6.

6.1 Sono a carico del *comodante* le spese inerenti le utenze – acqua, corrente elettrica, riscaldamento, etc. – a servizio dell'immobile e degli

apparati di attestazione della fibra ottica.

6.2 Le ulteriori spese sostenute per il godimento, oneri ed accessori compresi, così come gli interventi per l'adeguamento all'uso per il quale l'immobile è assegnato, sono a carico esclusivo del *comodatario*. Rimangono a carico del *comodante* eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, che non siano finalizzate all'utilizzo dell'immobile di cui all'art. 2.

Art. 7.

7.1 Salvo il consenso scritto da parte del *comodante*, è fatto espresso divieto al *comodatario* di cedere il presente contratto a terzi.

7.2 E' inoltre vietato al *comodatario* di servirsi dell'immobile per uso diverso da quello determinato dalle parti all'articolo 2 del presente contratto.

7.3 La violazione dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione del presente contratto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

Art. 8.

8.1 Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal *comodatario* resteranno acquisite al *comodante* senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del *comodante*.

8.2 Il silenzio o l'acquiescenza del *comodante* rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla concessione del contratto che eventualmente avvengano non ne importano implicita accettazione, avendo esclusivamente valore di tolleranza priva di effetti a favore del *comodatario*.

Art. 9.

9.1 E' diritto del *comodante* ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

Art. 10.

10.1 Il *comodatario* garantisce il *comodante* contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto.

10.2 Il *comodante* è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, gas o energia elettrica ad esso non imputabili.

Art. 11.

11.1 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 12.

12.1 A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 13.

13.1 Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente il Foro di Trento.

Art. 14.

14.1 Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del *comodatario*.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5, parte prima, della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e ss.mm..

Art. 15.

15.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 16.

16.1 Il Comodante si impegna a prendere visione, accettare e osservare tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico Aziendale e relative procedure e/o protocolli, adottati da Trentino Digitale S.p.A. in attuazione del D. Lgs n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Codice Etico Aziendale risulta pubblicato, ai sensi di legge, sul sito internet di Trentino Digitale S.p.A., all'indirizzo www.trentinodigitale.it.

16.2 In caso vengano posti in essere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001, TNDIGIT potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Letto accettato e sottoscritto.

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Il Sindaco

Il Direttore Generale

dott. Lazzaroni Andrea

ing. Kussai Shahin

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. si approvano
espressamente, con esclusione di ogni eccezione ed istanza, le clausole di cui
agli articoli: 3,4,5,6,7,8,10 e 13, del contratto collegato al presente documento.

Letto accettato e sottoscritto.

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA TRENTINO DIGITALE S.P.A.

Il Sindaco

dott. Lazzaroni Andrea

Il Direttore Generale

ing. Kussai Shahin